

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 75 del 16.05.2023

COPIA

Oggetto: Incentivi per la gestione delle entrate ex articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n.145. Approvazione Regolamento.

L'anno duemilaventitre il giorno sedici del mese di maggio, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 11:15, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	Р
MELONI EMANUELE	ASSESSORE	Р
ARGIOLAS ROBERTA	ASSESSORE	Р
RECCHIA ROBERTA	ASSESSORE	А
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	А
SERRAU MARIO ALBERTO	ASSESSORE	Р
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	А

Totale presenti n. 4 Totale assenti n. 3

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n.145 ai sensi del quale, ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, e' attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attivita' connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248:

Atteso pertanto che la riconoscibilità degli incentivi di cui sopra è subordinata all'approvazione di specifico regolamento, la cui adozione risulta di competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo n.267/2000, nonché all'avvenuta approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto nei termini;

Evidenziato che la locuzione "entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267" contenuta nell'articolo 1, comma 1091, della legge n. 145/2018, come specificato dalla Corte di Conti, sezione della Autonomie, nella delibera n.19/2021, si riferisce anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell'interno (ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del TUEL) e, per il rendiconto, con legge;

Dato atto che i benefici economici in parola:

- non si applicano qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione;
- non possono superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale;
- sono comunque sottoposti al tetto generale relativo alla spesa per il personale dipendente negli enti locali, come evidenziato dalla Corte dei conti, sezione Veneto, la quale, nella deliberazione n.177/2020, afferma che "non può non rilevarsi che il legislatore, nel disciplinare gli incentivi per il recupero IMU e TARI di cui all'art.1, comma 1091, della legge n. 145/2018, ha inteso derogare solamente al limite posto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, con ciò confermando da un lato che, laddove si è voluta prevedere una specifica deroga ad un vincolo normativo, ciò è avvenuto espressamente (per il principio ubi lex voluit dixit) e, dall'altro, implicitamente, la perdurante applicabilità del limite posto dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006";

Considerato che:

- i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva sono oggetto di contrattazione sindacale, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
- il rinvio della normativa in esame alla contrattazione integrativa si riferisce alla sola

attribuzione della quota destinata al trattamento economico accessorio al personale;

Ricordato che con propria deliberazione n. 211 del 15/12/2022 si procedeva all'approvazione di una bozza di Regolamento per la disciplina di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n.145, ai fini dell'espletamento di adeguate relazione sindacali in merito;

Rilevato che la suddetta bozza è stata condivisa con i sindacati nella seduta del 31/03/2023 e che questi ultimi non hanno espresso alcun rilievo e/o pregiudiziale in merito;

Ritenuto pertanto di dover approvare in via definitiva il Regolamento in parola;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n.267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Sentito in merito il Segretario generale, anche nelle funzioni proprie del Responsabile della prevenzione della corruzione;

con votazione unanime,

DELIBERA

- 1. Di approvare il Regolamento disciplinante gli incentivi per la gestione delle entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n.145, alla presente allegato per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2. Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo numero 267/2000.



Oggetto proposta di delibera:

Incentivi per la gestione delle entrate ex articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n.145. Approvazione Regolamento.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Sestu, 04.05.2023

SEGRETARIO GENERALE

F.to Marco MARCELLO

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Sestu, 11.05.2023

SEGRETARIO GENERALE F.to Marco MARCELLO



COMUNE DI SESTU

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 75 del 16/05/2023

OGGETTO:

Incentivi per la gestione delle entrate ex articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n.145. Approvazione Regolamento.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
F.to SECCI MARIA PAOLA

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to MARCELLO MARCO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

Sestu, Lì 18/05/2023



REGOLAMENTO INCENTIVI PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE

REGOLAMENTO INCENTIVI PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE

INDICE

Introduzione

Titolo I – Disciplina generale e definizione degli obiettivi

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Definizione degli obiettivi e soggetti coinvolti

Titolo II - Fondo incentivante

- Art. 3 Costituzione del Fondo
- Art. 4 Destinazione del Fondo
- Art. 5 Risorse destinate al trattamento accessorio

Titolo III – Verifica dei risultati e liquidazione dei premi incentivanti

- Art. 6 Verifica e valutazione dei risultati
- Art. 7 Liquidazione dell'incentivo

Titolo IV - Altre disposizioni

Art. 8 Entrata in vigore

REGOLAMENTO INCENTIVI PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE

Introduzione

La Legge di Bilancio 2019 (Legge n.145/2018) ed in particolare articolo 1, comma 1091, ha introdotto nell'ordinamento nuovi strumenti per incrementare la capacità di contrasto all'evasione da parte delle Amministrazioni comunale.

Il sistema delineato dal legislatore accorda ai Comuni la possibilità di istituire annualmente un apposito Fondo utilizzabile sia per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici Comunali preposti alla gestione delle entrate sia per l'incremento delle risorse da destinare al trattamento economico accessorio del personale impiegato nelle predette attività.

In particolare il testo normativo prevede che: "Ferme restando le facolta' di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La guota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, e' attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attivita' connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non puo' superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.

Il riferimento al "maggiore gettito accertato e riscosso ... nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato" delinea un sistema certo e sostenibile, che mette a disposizione risorse predeterminate per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Amministrazione.

Come evidenziato dalla Corte dei Conti – sezione delle Autonomie nella delibera n.19/2021 "La locuzione <<entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267>> contenuta nell'articolo 1, comma 1091, della legge n.145/2018, si riferisce anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell'interno (ai sensi dell'articolo 151, comma. 1, ultimo periodo, del TUEL) e, per il rendiconto, con legge".

COMUNE DI SESTU

REGOLAMENTO INCENTIVI PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO I

Disciplina generale e definizione degli obiettivi

Art. 1 – Oggetto e finalità

- 1. Il presente Regolamento è assunto in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 145/2018 al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e di disciplinare il riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate stabiliti dall'Amministrazione.
- 2. Le disposizioni di cui al presente sono finalizzate a migliorare l'efficienza e l'efficacia nel recupero dell'evasione fiscale, valorizzando le professionalità interne dell'Ente e incrementando la produttività del personale chiamato al raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

Art. 2 – Definizione degli obiettivi e soggetti coinvolti

- 1. Annualmente, in sede di adozione del Piano delle Performance o degli analoghi strumenti di programmazione, l'Amministrazione definisce gli obiettivi del settore entrate per l'anno di riferimento, anche con riferimento alle attivita' connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, specificando le attività poste in capo ai singoli Uffici/Servizi. Gli obiettivi sono validati dal Nucleo di valutazione.
- 2. Nell'ambito della definizione degli obiettivi di cui al comma 1, ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui al presente Regolamento, sono privilegiati gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.
- 3. Sulla base degli obiettivi assegnati dall'Amministrazione ai sensi del precedente comma 1, il responsabile competente e titolare di questi ultimi, con proprio provvedimento, definisce le attività specifiche da porre in essere, individuando, mediante l'istituzione formale di un gruppo di lavoro, i dipendenti coinvolti nelle attività previste e assegnando a ciascuno di questi ultimi gli obiettivi individuali.
- 4. Il gruppo di lavoro di cui al precedente comma 3 può contenere dipendenti appartenenti a servizi diversi rispetto a quello delle entrate la cui collaborazione sia richiesta nel raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Amministrazione in relazione a specifiche competenze necessarie o alla condivisione di informazioni di settore (a titolo esemplificativo: polizia locale, servizi demografici, servizi informatici, patrimonio, servizio messi,...).
- 5. Per la remunerazione degli obiettivi di cui al precedente comma 1, l'Ente costituisce annualmente il Fondo di cui al successivo articolo 3, da ripartirsi sotto forma di compenso incentivante per il personale impiegato nelle previste attività, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

6. Il compenso incentivante remunera una produttività reale ed effettiva del personale interno, secondo un percorso che parte dalla previa definizione degli obiettivi, prosegue con la formale costituzione, da parte del responsabile competente, del gruppo di lavoro e l'affidamento dei compiti ai suoi componenti e si conclude con l'accertamento del grado di realizzazione degli obiettivi stessi e l'erogazione dell'incentivo.

TITOLO II

Fondo incentivante

Art. 3 – Costituzione del Fondo

- 1. Per il finanziamento delle finalità di cui all'articolo 1 del presente Regolamento e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 3, annualmente sono stanziate ed individuate specifiche risorse confluenti nel "Fondo per gli incentivi per la gestione delle entrate", nel prosieguo anche semplicemente "Fondo".
- 2. Il Fondo è alimentato dalla percentuale massima prevista dalla Legge, pari al 5%, del maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, indipendentemente dall'anno di notifica degli atti di accertamento e con esclusione delle riscossioni sollecitate che si verificano in regime di "ravvedimento operoso".
- 3. Annualmente, la percentuale di cui sopra, può essere discrezionalmente modificata dalla Giunta in sede di approvazione del bilancio di previsione.
- 4. Il "maggior gettito" di cui al precedente comma 2 si riferisce al gettito aggiuntivo rispetto a quello che risulta ordinariamente acquisito nei tributi IMU e TARI, nelle forme proprie di ciascuno: l'autoliquidazione a scadenze predeterminate dalla legge, nel caso dell'IMU, la richiesta comunale o del diverso soggetto preposto, generalmente mediante avviso bonario, nel caso della TARI; la portata del "maggiore gettito" deve riferirsi pertanto all'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di contrasto all'evasione, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, generanti riscossioni diverse da quelle ordinarie, legate alle attività di verifica e di controllo poste in essere dal Comune.
- 5. Il Fondo è determinato dal Responsabile del Settore Servizi finanziari e tributi ed è certificato dal Collegio dei Revisori. Ai fini della sua costituzione in via preventiva è disposto nel bilancio di previsione un accantonamento pari alla percentuale di cui al precedente comma 2, o altra percentuale determinata ai sensi del comma 3, delle riscossioni realizzate a titolo di recupero evasione IMU e TARI nell'ultimo rendiconto approvato.
- 6. La quantificazione definitiva delle risorse alimentanti il Fondo si determina con riferimento alle riscossioni certificate dal competente bilancio consuntivo.
- 7. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali o non distribuite ai dipendenti ai sensi del presente Regolamento, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Art. 4 – Destinazione del Fondo

- 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge n.145/2018, il Fondo di cui al precedente articolo 4 è destinato:
- (a) per un ammontare pari sino al 10%, all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, all'implementazione delle banche dati integrate per il controllo e il miglioramento della capacità di accertamento, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- (b) per un ammontare pari al 90%, al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, da ripartire in sede di contrattazione integrativa.

Le risorse di cui al precedente comma 1, lettera a) che non vengano utilizzate nell'anno di riferimento costituiscono economia di bilancio e non possono essere utilizzate per incrementare la quota di cui alla successiva lettera b)

- 2. Una volta costituito il Fondo, l'importo della quota di cui al precedente comma 1, lettera b) è comunicata tempestivamente al Responsabile dell'Ufficio Personale per gli adempimenti di competenza e per la verifica circa il rispetto dei vigenti limiti di legge.
- 3. Il riparto percentuale delle risorse ai sensi del precedente comma 1 può essere modificato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione, avuto riguardo alle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali indicate nel medesimo comma 1, lettera a).

Art. 5 – Risorse destinate al trattamento accessorio

- 1. La quota parte del Fondo incentivante di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del presente Regolamento confluisce nel fondo di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.201 ed è destinata alla remunerazione delle performance del personale coinvolto nel raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 ed inserito nello specifico gruppo di lavoro.
- 2. La ripartizione dell'incentivo è definita in sede di contrattazione integrativa.
- 3. Le risorse di cui al comma 1 sono escluse dal limite di spesa per il salario accessorio calcolato ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n.75/2017; le stesse risorse sono soggette ai limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006¹; nel caso dello sforamento del predetto limite, su indicazione del Responsabile dell'Ufficio Personale, l'ammontare delle stesse risorse è ridotto nella misura necessaria al rispetto dei tetti di legge.
- 4. La quota del Fondo incentivante destinata al trattamento economico accessorio del personale deve intendersi al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione; l'importo delle competenze spettanti al personale si ottiene pertanto scorporando dal relativo Fondo le risorse necessarie al pagamento degli oneri e dell'IRAP nella misura di legge.

TITOLO III

Verifica dei risultati e liquidazione dei premi incentivanti

Art. 6 – Verifica e valutazione dei risultati

- 1. Al termine di ciascun esercizio il Responsabile degli obiettivi di cui all'articolo 2 predispone una Relazione conclusiva in cui illustra le attività effettuate nell'anno di riferimento ed i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi di performance assegnati.
- 2. La relazione di cui al punto precedente è trasmessa al Nucleo di Valutazione entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento e confluisce nella Relazione sulla Performance di cui all'articolo 10, comma 1, lett. B, del D. Lgs n.150/2009.
- 3. In relazione ai risultati raggiunti e certificati dal Nucleo di valutazione, ai fini dell'erogazione del compenso incentivante previsto sono applicati i parametri stabiliti in sede di contrattazione integrativaÈ

Art. 7 - Liquidazione dell'incentivo

- 1. La liquidazione degli incentivi è disposta a consuntivo in seguito alla certificazione dei risultati effettuata dal Nucleo di valutazione e all'approvazione della relativa Relazione sulla performance ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- 2. La liquidazione è effettuata dal Responsabile dell'Ufficio Personale sulla base delle attestazioni/relazioni effettuate dal Responsabile competente e della certificazione del Nucleo di valutazione, di norma contestualmente alla liquidazione delle retribuzioni correlate alla performance.
- 3. La quota da attribuire ad ogni dipendente non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente; l'eventuale eccedenza di detta quota non può essere ripartita tra il restante personale e costituisce in ogni caso economia di bilancio.

TITOLO IV

Altre disposizioni

Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.